



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Giuseppina Maria Oliviero Niglio

La *mima* nella legislazione tardoimperiale

Numero XIII Anno 2020

www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile
Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Triscioglio (Univ. Torino)

Redazione

P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), C. De Cristofaro (Univ. Salerno), N. Donadio (Univ. Milano), P. Pasquino (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, G. Durante, S. Papillo

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Iscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

La *mima* nella legislazione tardoimperiale*

1. In età tardoantica l'attenzione del potere politico per lo *status* giuridico delle persone legate al mondo dello spettacolo è testimoniata dalle costituzioni imperiali raccolte nel titolo 15.7 (*De scaenicis*) del codice Todosiano, che si conclude con tre provvedimenti dedicati alle *mimae* (CTh. 15.7.11-13).

La monumentale enciclopedia di Isidoro di Siviglia offre un'efficace sintesi delle origini e delle caratteristiche del mimo:

Isid. *etym.* 18.49: *Mimi sunt dicti Graeca appellatione quod rerum humanarum sint imitatores; nam habebant suum auctorem, qui antequam mimum agerent, fabulam pronuntiarent. Nam fabulae ita conponebantur a poetis ut aptissimae essent motui corporis.*

L'esibizione dei mimi si contraddistingueva per l'imitazione dei comportamenti umani ed era preceduta dalla narrazione della trama (*fabula*), ideata dai poeti in modo da essere adatta al movimento del corpo.

Già Diomede aveva fornito una dettagliata descrizione del mimo inteso come genere teatrale, illustrandone la derivazione greca e la peculiarità che consiste nella *imitatio*, benché quest'ultima non costituisse un suo carattere esclusivo, allo stesso modo in cui si chiama ποιητής colui che compone versi, mentre gli *artifices*, che pure compiono ugualmente un'opera, non sono denominati *poetae*:

Diom. *art. gramm.* lib. III (Keil I, p. 491): *Mimus est sermonis cuius libet imitatio et motus sine reverentia, vel factorum et dictorum turpium cum lascivia imitatio; a Graecis ita definitus, μῖμος ἐστὶν μίμησις βίου τὰ τε συγκεχωρημένα καὶ*

* Il contributo si inserisce nell'ambito del progetto di ricerca su 'Ars scaenica e diritto' finanziato dall'Università degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli' e coordinato dal prof. Carlo Lanza.

ἀσυγχώρητα περιέχων. *Mimus dictus* παρὰ τὸ μιμεῖσθαι, *quasi solus imitetur, cum et alia poemata idem faciant; sed solus quasi privilegio quodam quod fuit commune possedit: similiter atque is qui versum facit dictus ποιητής, cum et artifices, cum aequae quid faciant, non dicantur poetae.*

Ancora Diomede riferisce che il planipede, denominato in greco mimo, è detto così perché si esibiva a piedi nudi, senza calzare il coturno degli attori tragici o il socco dei comici:

Diom. *art. gramm.* lib. III (Keil I, p. 490): ... *planipedis, qui Graece dicitur mimus. Ideo autem Latine planipes dictus, quod actores pedibus planis, id est nudis, proscaenium introirent, non ut tragici actores cum cothurnis neque ut comici cum soccis.*

Per quanto attiene alla storia sociale e giuridica di Roma antica, l'epistolario ciceroniano testimonia come dalle reazioni del popolo e dalle battute dei mimi potessero arguirsi gli scenari politici che andavano delineandosi nella fase conclusiva della repubblica:

Cic. *ad Att.* 14.3.2: ... *Tu si quid πραγματικὸν habes rescribe; sin minus, populi ἐπισημασίαν et mimorum dicta perscribito.*

Secondo l'editto pretorio, colui che fosse apparso sulla scena per esercitarvi l'arte del teatro o della recitazione – ovvero gli attori, i mimi, i pantomimi e chiunque si esibisca in pubblico – sarebbe stato colpito dal marchio dell'*infamia*¹:

Iul. 1 *ad ed. D.* 3.2.1: *Praetoris verba dicunt: «Infamia notatur ... qui artis ludicrae pronuntiandive causa in scaenam prodierit ...».*

¹ Per un dettagliato ragguglio bibliografico sulla nozione di *infamia*, L. ATZERI, *Il lessico dell'infamia nella legislazione imperiale tardoantica (secc. IV-V d. C.)*, in *Scritti per A. Corbino*, a cura di I. Piro, I. Tricase (LE), 2016, 123, nt. 1. A proposito della condizione giuridica dell'attore in età repubblicana, E. BIANCHI, *Appunti minimi in tema di infamia dell'attore*, in *TSDP*, 6, 2013, 14 ss.; G. GRECO, *Profili giuridici del mestiere di attore nella tarda antichità*, in *Koinonía*, 42, 2018, 356 ss., anche per i precedenti studi sull'argomento.

Per l'ipotesi di alienazione di una compagnia di attori tragici o di mimi, l'editto edilizio conferiva al compratore la possibilità di esperire l'*actio redhibitoria* a causa dei vizi anche di un solo componente del gruppo, che era dunque considerato un *unicum* inscindibile²:

Ulp. 2 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.38.14: *Cum autem iumenta paria veneunt, edicto expressum est, ut, cum alterum in ea causa sit, ut redhiberi debeat, utrumque redhibeatur: in qua re tam emptori quam venditori consulitur, dum iumenta non separantur. Simili modo et si triga venierit, redhibenda erit tota, et si quadriga, redhibeatur. Sed si duo paria mularum sint et una mula vitiosa sit vel par, solum par redhibebitur, alterum non: si tamen nondum sint paria constituta, sed simpliciter quattuor mulae uno pretio venierint, unius erit mulae redhibitio, non omnium: nam et si polia venierit, dicemus unum equum qui vitiosus est, non omnem poliam redhiberi oportere. Haec et in hominibus dicemus pluribus uno pretio distractis, nisi si separari non possint, ut puta si tragoedi vel mimi.*

Nella tarda antichità, i *mimi* sono classificati tra gli *scaenici*, come può agevolmente desumersi dalle definizioni che ancora Isidoro di Siviglia fornisce sia dei luoghi che delimitano lo spazio del *theatrum*³ sia degli *officia scaenica*⁴.

² Sulla garanzia per vizi nell'editto degli edili curuli, di recente, R. ORTU, *Alle origini della tutela giuridica del consumatore: fondamenti romanistici della tutela europea*, in *Zeszyty Naukowe*, 60, 2017, 281 ss., con ampi riferimenti alla letteratura sul tema.

³ Isid. *etym.* 18.43 (*De scena*): *Scena autem erat locus infra theatrum in modum domus instructa cum pulpito, qui pulpitus orchestra vocabatur; ubi cantabant comici, tragici, atque saltabant histriones et mimi. Dicta autem scena Graeca appellatione, eo quod in speciem domus erat instructa. Unde et apud Hebraeos tabernaculorum dedicatio a similitudine domiciliorum σκηνοπηγία appellabantur.* 18.44 (*De orchestra*): *Orchestra autem pulpitus erat scenae, ubi saltator agere posset, aut duo inter se disputare. Ibi enim poetae comoedi et tragoedi ad certamen conscendebant, hisque canentibus alii gestus edebant.*

⁴ Isid. *etym.* 18.44 (*De orchestra*): ... *Officia scenica: tragoedi, comoedi, thymelici, histriones, mimi et saltatores.*

2. Analogamente alla *scaenica*, la *mima* è assimilata alla prostituta⁵. Per l'equiparazione dell'attività teatrale al meretricio⁶ appaiono significativi un brano tratto dal commentario di Paolo *ad legem Iuliam et Papiam* ed uno stralcio del secondo libro *de adulteriis* di Papiniano:

Paul. 2 *ad l. Iul. et Pap.* D. 23.2.47: *Senatoris filia, quae corpore quaestum vel artem ludicram fecerit aut iudicio publico damnata fuerit, impune libertino nubit: nec enim bonos ei servatur, quae se in tantum foedus deduxit.*

Pap. 2 *de adult.* D. 48.5.11(10).2: *Mulier, quae evitandae poenae adulterii gratia lenocinium fecerit aut operas suas in scaenam locavit, adulterii accusari damnarique ex senatus consulto potest.*

Valerio Massimo ricorda la *nudatio mimarum* in occasione dei *ludi Florales*:

Val. Max. 2.10.8: *Eodem ludos Florales, quos Messius aedilis faciebat, spectante populus ut mimae nudarentur postulare erubuit.*

Il noto brano attesta l'imbarazzo del popolo che nel corso dei *ludi* organizzati dall'edile Messio non osava chiedere di assistere alla denudazione delle mime a causa della presenza di Marco Porcio Catone Uticense⁷.

Orazio esprime tutto il suo disprezzo per le *mimae*, affiancandole alle peggiori categorie sociali:

⁵ In tal senso, A. BERGER, voce 'Mimus', in *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia, 1991 (repr.), 583: «*Mimae* (= actresses, dancers) are socially equal to *meretrices*».

⁶ Sul tema, L. SOLIDORO, *La prostituzione femminile nel diritto imperiale*, in *I percorsi del diritto. Esempi di evoluzione storica e mutamenti del fenomeno giuridico*, II, Torino, 2014, 12 ss., 60 ss.; M.F. MEROTTO, *Il corpo mercificato. Per una rilettura del 'meretricium' in diritto romano*, in *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche*, a cura di L. Garofalo, II, Ospedaletto-Pisa, 2017, 267 ss.; L. SOLIDORO, *Perdono e riabilitazione delle donne 'ignominiosae' nel tardoantico*, in *Koivōvia*, 43, 2019, 642 ss.

⁷ Cfr. Ovid. *fast.* 5.349-350 (*turba meretricia*); Sen. *ep.* 16.97.8 (*nudandarum meretricum*).

Hor. *sat.* 1.2.1-3 (Shackleton Bailey, 1995³, p. 169):

*Ambubaïarum collegia, pharmacopolae,
mendici, mimae, balatrones, hoc genus omne/
maestum ac sollicitum est cantoris morte Tigelli./*

Appare con estrema chiarezza la loro assimilazione alle *meretrices* e la contrapposizione di tali infime figure femminili alle *uxores*:

Hor. *sat.* 1.2.56-59 (Shackleton Bailey, 1995³, p. 171):

*qui patrium mimae donat fundumque laremque,
«nil fuerit mi» inquit «cum uxoribus umquam alienis»./
Verum est cum mimis, est cum meretricibus, unde/
fama malum gravius quam res trahit.*

Con riguardo alla produzione patristica, è noto come Tertulliano stigmatizzi la partecipazione dei cristiani agli spettacoli pubblici di matrice pagana.

Particolarmente significativa è la sua rappresentazione delle *mimae* come prostitute (*postribula*) proprio nel contesto della loro partecipazione ai *Floralia*⁸:

Tert. de spect. 17.3: *ipsa etiam postribula, publicae libidinis hostiae, in scaena proferuntur, plus miserae in praesentia feminarum, quibus solis latebant, perque omnis aetatis, omnis dignitatis ora transducuntur; locus, stipes, elogium, etiam quibus opus non est, praedicatur, etiam (taceo de reliquis) quae in tenebris et in speluncis suis delitescere decebat, ne diem contaminarent.*

Censurando le *Romanorum religiones* che rendono onore alle meretrici, come la Lupa ovvero Acca Larenzia, nutrice di Romolo, Lattanzio illustra le origini delle feste in onore della dea *Flora*:

⁸ Sull'uso del termine *postribula* per indicare le *mimae*, R. MENTXAKA, *Sobre ‘prostituer’ y ‘postribula’ en el ‘De spectaculis de Tertulliano’*, in *El Cisne III. Prostitución femenina en la experiencia histórico-jurídica*, a cura di E. Höbenreich, V. Kühne, R. Mentxaka e E. Osaba, Lecce, 2016, part. 99 ss.

Lact. *div. inst.* 1.20.6: *Flora cum magnas opes ex arte meretricia quaesivisset, populum scripsit heredem certamque pecuniam reliquit, cuius ex annuo faenore suus natalis dies celebraretur editione ludorum, quos appellant Floralia.*

La descrizione delle esibizioni oscene che caratterizzavano i *ludi Florales* è incentrata sulla figura delle *meretrices*, che si mostravano in pubblico nell'esercizio del *'mimarum officium'*:

Lact. *div. inst.* 1.20.10: *Celebrantur ergo illi ludi convenienter memoriae meretricis cum omni lascivia. Nam praeter verborum licentiam, quibus obscenitas omnis effunditur, exuuntur etiam vestibus populo flagitante meretrices, quae tunc mimarum funguntur officio et in conspectu populi usque ad satietatem impudicorum luminum cum pudendis motibus detinentur.*

Girolamo attesta che Gerusalemme (*urbs celeberrima*) pullulava di meretrici, mimi e buffoni:

Hier. *ep.* 58.4: ... *Si crucis et resurrectionis loca non essent in urbe celeberrima, in qua curia, in qua ala militum, in qua scorta, mimi, scurrae et omnia sunt, quae solent esse in ceteris urbibus ...*

La considerazione negativa delle mime attraversa, dunque, la letteratura pagana ed il pensiero patristico, trovando con ogni probabilità la sua ragione nella stessa percezione sociale, che può essersi ulteriormente consolidata con la progressiva diffusione dei valori fondanti della religione cristiana.

I dati della cultura materiale non sono particolarmente prodighi di informazioni riguardo a tale categoria di donne dello spettacolo.

Oltre alla stele funeraria dedicata dai colleghi alla mima Bassilla⁹, le epigrafi sepolcrali, databili tra la fine del I sec. a. C. e la prima metà del

⁹ EDR 117989 = CIG III.6750: datata al III sec. d.C. e conservata nel museo archeologico nazionale di Aquileia, celebra Bassilla, δεκάτη μοῦσα. Il reperto è stato recentemente illustrato e commentato da L. CIGAINA, *'Microscultura' nelle stele sepolcrali di*

III sec. d. C., attestano l'esistenza di *sociae mimae*¹⁰, di una *mima* deceduta in giovanissima età¹¹, di una celebre *archimima*¹², di *mimae* appartenenti alla *familia Caesaris*¹³, legate a sovrani¹⁴ o ad esponenti della *nobilitas*¹⁵.

Aquileia romana, in *Studia Archaeologica Monika Veržár Bass dicata*, a cura di B. Callegher, Trieste, 2015, 26 ss.

¹⁰ EDR 108849 = CIL VI.10109: *Sociarum mimarum*. In fr(onte) p(edes) XV, in agr(o) p(edes) XII. Si tratta di un cippo lapideo che potrebbe testimoniare l'esistenza di un collegio professionale femminile, fenomeno peraltro assai raro, almeno stando ai dati di cui si dispone: A. KOLB, C. CAMPEDELLI, *Collegi di donne: l'esempio delle 'mulieres'*, in *Donne e vita cittadina nella documentazione epigrafica (Epigrafia e antichità, diretto da A. Donati, 23)*, Faenza, 2005, 135 ss. Cfr. G. TEDESCHI, *Spettacoli e trattenimenti dal IV sec. a. C. all'età tardo-antica secondo i documenti epigrafici e papiracei*, Trieste, 2017, 254, nt. 1230, secondo il quale l'epigrafe rivelerebbe un'associazione esclusivamente femminile con finalità funerarie.

¹¹ EDR 107455 = CIL VI.10111: *Luria Privata mima, v(ixit) a(nnis) XIX. Bleptus fecit*. L'iscrizione è databile al I sec. d.C.

¹² EDR 108801 = CIL VI.10106: *Dormi Claudiae Hermionae, archimimae sui temporis primae, heredes*. L. CICU, *Mimografi, mimi e mime nell'età imperiale*, in *Sandalion. Quaderni di cultura classica, cristiana e medievale*, 32-33, 2011, 88, osserva come il gentilizio *Claudia* potrebbe indicare che si tratti di una liberta di qualche esponente della famiglia dell'imperatore Claudio.

¹³ EDR 109270 = G.L. GREGORI, 'Archimim?', 'mim?' e 'scaenic?': tre nuove iscrizioni romane di attori, in *Studi Romani*, 53, 2005, 6 ss. (nr. 2): *Dis Manibus. Phiale Caes(aris) servae, mimae, Mandatus Pollitianus coniugi optimaec fecit, cum qua vixit annis XII, tulit secum annos XXV*. L'elogio funebre – databile tra il 170 ed il 230 d.C. – è dedicato da *Mandatus Pollitianus* alla *mima Phiale*, schiava imperiale, morta a venticinque anni, con la quale visse dodici anni.

¹⁴ EDR 107454 = CIL VI.10110: *Eclogae regis Iubae (servae), mimae, quae vixit annis XVIII (mensibus) ---*. L'epigrafe ricorda la *mima Ecloga*, schiava di Giuba II di Mauretania: A. DUNCAN, *The Roman 'Mima': Female Performers in Ancient Rome*, in *The Palgrave Handbook of the History of Women on Stage*, a cura di J. Sewell e C. Smout, Basel, 2019, 39 s.

¹⁵ EDR 107456 = CIL VI.10112: *Thalassiae, mimae, C(ai) Pisonis Nothi, speciariae contubern(al)i bene merenti*. *Thalassia* deve essere stata concubina (*contubernalis*) di un Caio Pisone, rappresentante della grande famiglia dei *Calpurnii Pisones*, che affascinato dalla sua bellezza non poté sposarla per ragioni di carattere giuridico e di convenzione sociale: L. CICU, *Mimografi*, cit., 94.

3. Per quanto concerne le costituzioni imperiali che menzionano specificamente le *mimae*, il provvedimento più risalente testimonia l'esigenza di disciplinare il loro abbigliamento:

CTh. 15.7.11 IMPPP. THEOD(OSIVS), ARCAD(IVS) ET HONOR(IVS) AAA. RUFINO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Nulla mima gemmis, nulla sigillatis sericis aut textis utatur auratis. His quoque vestibus noverint abstinendum, quas Graeco nomine alethinocrustas vocant, in quibus alio admixtus coloris puri rubor muricis inardescit. Uti sane isdem scutlatis et variis coloribus sericis auroque sine gemmis collo brachiis cingulo non vetamus.* DAT. XI KAL. OCTOB. CONST(ANTINO)P(OLI) THEOD(OSIO) A. III ET ABVNDANTIO CONSS¹⁶.

La legge, emanata dalla cancelleria di Teodosio I il 21 settembre 393 a Costantinopoli¹⁷, è indirizzata a *Rufinus, praefectus praetorio*¹⁸.

Il legislatore imperiale insiste sul divieto di indossare pietre preziose, che ricorre per ben due volte nel breve testo normativo (*Nulla mima gemmis ... utatur; Uti sane ... auroque sine gemmis collo brachiis cingulo non vetamus*). Proibisce l'uso di tessuti di seta ornati di figure o dorati¹⁹, ma

¹⁶ Trad.: Gli imperatori Teodosio, Arcadio ed Onorio Augusti a Rufino, prefetto al pretorio. Nessuna mima indossi pietre preziose, tessuti di seta ornati di figure o dorati. Sappiano anche che devono astenersi da quelle vesti, che chiamano in greco *alethinocrustas*, nelle quali si infiamma il rosso della porpora pura mescolato ad un altro colore. Assolutamente non vietiamo che facciano uso dei medesimi tessuti di seta con motivi e di vari colori come dell'oro senza pietre preziose per il collo, le braccia, la cintura. Data undici giorni prima delle calende di ottobre a Costantinopoli nel terzo consolato dell'Augusto Teodosio e di Abundanzio.

¹⁷ TH. MOMMSEN, *Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis*, I.1. *Prolegomena*³, Berolini, 1962, CCLXXIII; O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr. Vorarbeit zu einer Prosopographie der christlichen Kaiserzeit*, Stuttgart, 1919, 282.

¹⁸ *Praefectus praetorio Orientis* dal 392 al 395 e *consul posterior* con l'imperatore Arcadio nel 392, era di fede cristiana, come sembrano testimoniare anche le costituzioni a lui indirizzate che reprimono con particolare severità il *crimen adulterii* (CTh. 9.7.7, 9.7.8): PLRE I, *Flavius Rufinus*, 18, 778 ss.

¹⁹ P. LAURENCE, *Les droits de la femme au Bas-Empire romain. Le code Théodosien. Textes, traduction et commentaires*, Paris, 2012, 265, ntt. 45-46, osserva che – secondo i dettami della moda del tardo impero – i tessuti di seta erano ornati di figure bibliche o di immagini dell'imperatore e gli abiti ricamati con l'oro, come le vesti di seta tessuta con

consente che si indossino gli stessi tessuti con disegni e di svariati colori²⁰. Vieta le vesti – denominate dal greco *alethinocrustas* – nelle quali si distingue il rosso della porpora pura benché miscelato ad altro colore²¹.

Dalla articolata regolamentazione può desumersi la volontà imperiale di interdire alle mime l’uso dei segni distintivi dell’appartenenza alla classe egemone (particolarmente, pietre preziose e vesti di porpora). Esse possono indossare solo monili d’oro per decorare il collo, le braccia e la cintura.

È noto che già la tradizione pagana prevedeva un abbigliamento riservato alle ‘donne onorate’ ed interdetto alle ‘altre’²².

D’altronde, come si è avuto modo di osservare, l’assimilazione delle *mimae* alle *meretrices* è comune alla letteratura pagana ed alla produzione patristica.

Tuttavia non può escludersi che si tratti di una norma limitatrice del lusso che trae ispirazione dalla fede cristiana nel senso che intende limitare lo sfarzo delle mime proprio per ragioni di carattere religioso: l’autore dell’editto di Tessalonica potrebbe avere inteso proibire la consuetudine di ostentare una ricchezza accumulata attraverso l’esibizione mimica e la pratica del meretricio, che non di rado si affiancava all’esercizio dell’attività teatrale.

oro, erano confezionati dagli ateliers di Stato esclusivamente per la famiglia imperiale. Per la trasformazione del concetto di lusso nella tarda antichità, con particolare riferimento alla nuova concezione del potere ed allo sfarzo dello stesso *habitus* dell’imperatore, A. BOTTIGLIERI, *Le leggi sul lusso tra Repubblica e Principato. Mutamento di prospettive*, in *MEFRA*, 128/1, 2016, 18 s.

²⁰ È nota la consuetudine delle prostitute di indossare abiti variopinti. Sul tema dell’abbigliamento di tale categoria femminile, di recente, C. FAYER, *‘Meretrix’. La prostituzione femminile nell’antica Roma*, Roma, 2013, 407 ss.

²¹ P. LAURENCE, *Les droits*, cit., nt. 47, osserva come il termine ‘*alethinocrustas*’ rievochi contemporaneamente l’idea di trasparenza e di porpora pura.

²² I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, V, Lipsiae, 1741, 423 ss., ritiene che la costituzione teodosiana, dettando minuziose disposizioni riguardo all’abbigliamento delle *mimae*, intendesse sia distinguerle nettamente dalle *matronae* – alle quali era invece consentito l’uso di pietre preziose, di tessuti di seta ornati di figure o dorati e di vesti purpuree – sia limitare le elargizioni compiute dai funzionari pubblici a favore degli spettacoli e di coloro che esercitavano attività teatrali.

Sotto questo profilo, non mi sembra irrilevante che l’esigenza di regolamentare l’abbigliamento delle *mimae* emerga anche dalla costituzione emanata circa nove mesi più tardi ed indirizzata al medesimo destinatario, nella quale si vieta loro l’uso dell’*habitus* delle *virgines Deo dicatae*:

CTh. 15.7.12 IDEM [THEOD(OSIVS), ARCAD(IVS) ET HONOR(IVS)] AAA. RVFINO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Si qua in publicis porticibus vel in his civitatum locis, in quibus nostrae solent imagines consecrari, pictura pantomimum veste humili et rugosis sinibus agitatorem aut vilem offerat histrionem, ilico revellatur, neque umquam posthac liceat in loco honesto inhonestas adnotare personas; in aditu vero circi vel in theatri prosceniis ut conlocentur, non vetamus. 1. His illud adicimus, ut mimae et quae ludibrio corporis sui quaestum faciunt publice habitu earum virginum, quae deo dicatae sunt, non utantur, et ut nulla femina nec puer thymelici consortio inbuantur, si Christianae religionis esse cognoscitur.* DAT. III KAL. IVL. HEARCL(EAE) ARCAD(IO) A. III ET HONOR(IO) A. II CONSS.²³

Summaria Antiqua: *xii picturam scenicorum deleri ubi principis constituitur.*

Emanata il 29 giugno 394 ad Eraclea²⁴ ed indirizzata a (*Flavius*) *Rufinus*,

²³ Trad.: Gli stessi Augusti a Rufino, prefetto al pretorio. Qualora nei pubblici portici ed in quei luoghi delle città, in cui sono solite essere venerate le nostre immagini, una pittura rappresenti un pantomimo in umile veste ed un auriga col petto grinzoso o un volgare istrione sia immediatamente rimossa e non sia più lecito in futuro rappresentare persone disoneste in un luogo onesto; non vietiamo invece che (tale pittura) sia collocata all’ingresso del circo o nei proscenii del teatro. 1. A queste disposizioni aggiungiamo ciò: le mimi e le donne che traggono profitto dall’oltraggio del loro corpo non indossino in pubblico l’abito di quelle vergini che sono consacrate a Dio e nessuna donna o fanciullo, se risulta essere di religione cristiana, sia contaminato dall’unione con una persona di teatro. Data tre giorni prima delle calende di luglio ad Eraclea nel terzo consolato dell’Augusto Arcadio e nel secondo dell’Augusto Onorio.

²⁴ TH. MOMMSEN, *Theodosiani libri*, cit., CCLXXIV, attribuisce la paternità del provvedimento a Teodosio I, che dopo il 29 aprile – al fine di muovere guerra ad Eugenio, sconfitto poi ad Aquileia il 6 settembre 394 – si era allontanato da Costantinopoli, dove aveva lasciato i due figli già elevati alla porpora ed ai quali sarebbe dunque riconducibile la costituzione recepita in CTh. 12.1.139 (*Dat. III K. Iun.*

*praefectus praetorio Orientis*²⁵, la costituzione nel codice di Giustiniano è smembrata in due distinti provvedimenti, rubricati rispettivamente *De episcopali audientia et de diversis capitulis, quae ad ius curamque et reverentiam pontificalem pertinent* (C. 1.4) e *De spectaculis et scaenicis et lenonibus* (C. 11.41):

C. 1.4.4 IMPPP. THEODOSIUS ARCADIUS ET HONORIUS AAA. RUFINO PP. *Mimae et quae ludibrio corporis sui quaestum faciunt publice habitu earum virginum, quae deo dicatae sunt, non utantur.* D. III K. IUL. HERACLEAE ARCADIO A. III ET HONORIUS A. II CONSS.

C. 11.41.4 IMPPP. THEODOSIUS ARCADIUS ET HONORIUS AAA. RUFINO PP. *Si qua in publicis porticibus vel in his civitatum locis, in quibus nostrae solent imagines consecrari, pictura pantomimum veste humili et rugosis sinibus agitatore aut vilem offerat histrionem, ilico revellatur neque umquam posthac liceat in loco honesto inhonestas adnotare personas. 1. In aditu vero circi vel in theatri proscaeniis ut collocentur, non vetamus.* D. III K. IUL. HERACLEAE ARCADIO A. II ET HONORIO A. II CONSS.

I commissari giustiniani potrebbero aver frazionato il testo del provvedimento in due costituzioni per dare particolare rilievo a ciascuno dei due aspetti disciplinati dalla normativa teodosiana²⁶.

Constantinopoli Arcadio III et Honorio II AA. cons.). A proposito della datazione di CTh. 15.7.12, cfr. O. Seeck, *Regesten*, cit., 284, il quale propone la data del 20 maggio 394, supponendo che nella versione originaria della *subscriptio* si leggesse *XIII K. Iun.*, come in CTh. 15.5.2, che pure è *data ad Heraclaea* ed indirizzata al *praefectus praetorio Rufinus*, mentre le *subscriptioes* delle costituzioni destinate al medesimo funzionario ed accolte in CTh. 1.13.1 e CTh. 8.4.18 – in entrambe le quali appaiono lo stesso luogo di emanazione e, quanto alla data, rispettivamente *dat. III k. Ian.* e *dat. III k. Iun.* – potrebbero essere incorse in vicende di corruzione testuale analogamente alla *subscriptio* di CTh. 15.7.12.

²⁵ Sul personaggio, cfr. *supra*, nt. 18.

²⁶ I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, cit., V, 426 ss., rileva come le disposizioni di Teodosio I «*de imaginibus, vestibus & consortio scenicarum*» trovino la loro giustificazione nell'esigenza di tutelare al contempo la *maiestas principis* e la *christiana religio*. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, V, Napoli, 1975, 301, osserva come dalle norme in CTh. 15.7.12 possano desumersi alcune delle competenze affidate al *praefectus*

Da CTh. 15.7.12 pr., cui corrisponde C. 11.41.4, emerge la necessità di vietare l'esposizione delle immagini di *inhonestae personae* (*pantomimus veste humili, vilis histrio*) nei luoghi pubblici in cui solitamente appaiono le effigi imperiali²⁷.

Le espressioni utilizzate per indicare coloro che esercitavano i mestieri dello spettacolo sono indicative della considerazione in cui essi erano tenuti dalla cancelleria dell'imperatore che consente l'esposizione delle loro immagini esclusivamente nei luoghi deputati alle esibizioni sceniche.

In CTh. 15.7.12.1, cui corrisponde C. 1.4.4, ritorna l'esigenza di disciplinare l'abbigliamento delle mime, che sono assimilate alle prostitute (*quae ludibrio corporis sui quaestum faciunt*), secondo la *ratio* ispiratrice della legge emanata meno di un anno prima e recepita in CTh. 15.7.11, la quale pure non sembra discostarsi dalla concezione che emerge a tal riguardo dal pensiero patristico e dalla stessa letteratura pagana²⁸.

L'influsso della religione cristiana sul provvedimento imperiale appare piuttosto evidente, se si considera sia il divieto per le *mimae* di

praetorio: regolare i giochi pubblici, «disciplinando musicanti ed attori e la foggia del vestiario, proibendo rappresentazioni sconvenienti nei pressi di immagini imperiali».

²⁷ Per la valenza simbolica delle immagini degli imperatori ed i relativi profili giuridici nella tarda antichità, A.D. MANFREDINI, *'Ad Ecclesiam confugere, ad statuas confugere' nell'età di Teodosio I*, in *AARC*, 6, 1986, 39 ss.; G. BARONE ADESI, *'Servi fugitivi in Ecclesia. Indirizzi cristiani e legislazione imperiale*, in *AARC*, 8, 1990, 695 ss.; P. BIANCHI, *'Iura-leges. Un'apparente questione terminologica della tarda antichità*, Milano, 2007, 102 ss.; L. DI PINTO, *Il diritto d'asilo tra Stato e Chiesa*, in *SDHI*, 79.1, 2013, 571 ss.

²⁸ Per P. LAURENCE, *Les droits*, cit., 266, nt. 62, le due categorie (*mimae* e prostitute) dovevano essere distinte ma il loro accostamento lascia chiaramente intendere l'identità di valutazione sociale ed il fatto che nello spirito dei Romani esse erano volentieri confuse. Sul punto, cfr. T.A.J. MC GINN, *The legal definition of prostitution in Late Antiquity*, in *Memoirs of the American Academy in Rome*, 42, 1997, 100 s., che riconduce la disposizione teodosiana nel solco della *lex Iulia de adulteriis*, rilevando come il legislatore tardoantico distingua le attrici dalle prostitute non diversamente dal diritto 'tardoclassico' che complessivamente non sembra averle considerate come figure analoghe.

indossare l'*habitus* delle *virgines Deo dicatae*²⁹ sia la esplicita menzione della *christiana religio* quale causa di impedimento alle unioni di donne o fanciulli di fede cristiana con persone di teatro³⁰.

È probabile che il termine *thymelicus* sia stato utilizzato come sinonimo di *scaenicus* e dunque da intendersi in senso più ampio rispetto al significato proprio di ‘musicista di scena’ o ‘corista’³¹.

Dal momento che i *thymelici*, come gli *athletae* e gli *agitatores*, non esercitavano l'*ars ludicra* e dunque non erano annoverati tra gli *infames*³², sarebbe stato difficilmente concepibile un divieto relativo ai soli orchestrali o cantori che si esibivano in teatro proprio perché il pensiero

²⁹ Quali *sponsae Christi*, le vergini consacrate a Dio indossavano il *flammeum* come le nubende: L. DESANTI, *Vestali e vergini cristiane*, in *AARC*, 8, 1990, part. 486 s., rileva le affinità delle *virgines Deo dicatae*, sottoposte all'autorità del vescovo, con le sacerdotesse di Vesta, che erano subordinate al *pontifex maximus* ed indossavano il *suffibulum*. P. LAURENCE, *Les droits*, cit., nt. 63, osserva come la legge insorga contro la messa in scena parodica delle più illustri rappresentanti della fede cristiana. L. SOLIDORO, *La prostituzione*, cit., 65, considera la disposizione teodosiana improntata al rispetto per la religione ed i suoi ministri. Sul punto, si vd. anche S. PULIATTI, *Quae ludibrio corporis sui quaestum faciunt. Condizione femminile, prostituzione e lenocinio nelle fonti giuridiche dal periodo classico all'età giustiniana*, in *Da Costantino a Teodosio il Grande. Cultura, società e diritto. Atti del Convegno internazionale (Napoli, 26-28 aprile 2001)*, a cura di U. Criscuolo, Napoli, 2003, 58.

³⁰ Il periodo conclusivo della costituzione è alquanto ambiguo: P. LAURENCE, *Les droits*, cit., nt. 64, intendendo il termine *consortium* anche come «vie en commun», ne propone un'ulteriore possibile lettura: la proibizione per gli attori di possedere schiavi (donne e fanciulli) di religione cristiana.

³¹ Isid. *etym.* 18.47: *Thymelici autem erant musici scenici qui in organis et lyris et citharis praecanebant. Et dicti thymelici quod olim in orchestra stantes cantabant super pulpitum, quod thymele vocabatur.*

³² Ulp. 6 *ad ed. D.* 3.2.4 *pr.*: *Athletas autem Sabinus et Cassius responderunt omnino artem ludicram non facere: virtutis enim gratia hoc facere. Et generaliter ita omnes opinantur et utile videtur, ut neque thymelici neque xystici neque agitatores nec qui aquam equis spargunt ceteraque eorum ministeria, qui certaminibus sacris deserviunt, ignominiosi habeantur.* Per quanto attiene allo status socio-giuridico degli atleti nel mondo romano, E. FRANCIOSI, *'Athletae', 'agitatores', 'venatores'. Aspetti del fenomeno sportivo nella legislazione postclassica e giustiniana*, Torino, 2012, 63 ss., part. 74 ss., anche per i riferimenti alla letteratura in argomento.

giurisprudenziale, sin dallo scorcio dell’età repubblicana, li distingueva dagli attori che erano invece colpiti dal marchio dell’*infamia*³³.

È altresì significativa, sotto il profilo dell’influsso del cristianesimo sulla legge teodosiana, la stessa collocazione della norma relativa alle *mimae* nella rubrica C. 1.4, che raccoglie i provvedimenti riguardanti la *episcopalis audientia* ed altre materie attinenti al ‘diritto ecclesiastico’.

Deve anche considerarsi che nella versione giustiniana della disposizione dedicata all’abbigliamento delle *mimae* (C. 1.4.4) non appare il divieto di unirsi a persone di teatro per le donne ed i fanciulli di religione cristiana.

È presumibile che tale scelta sia stata suggerita dalla politica giustiniana di favore nei confronti delle attrici-prostitute redente e dunque dall’opportunità di non discriminare coloro che esercitavano le attività teatrali³⁴.

4. Dalla terza ed ultima costituzione dedicata alle *mimae*, con la quale si chiude la rubrica *De scaenicis* del codice Teodosiano, emerge con chiarezza la ‘funzione pubblica’ che era chiamata a svolgere questa particolare categoria di donne di spettacolo:

CTh. 15.7.13 IMPP. HONOR(IVS) ET THEOD(OSIVS) AA. DIOGENIANO V(RO) C(LARISSIMO) TRIB(VNO) VOLVPT(ATVM). *Mimas diversis adnotationibus liberatas ad proprium officium summa instantia revocari decernimus, ut voluptatibus populi ac festis diebus solitus ornatus deesse non possit.* DAT. VI ID. FEB. R(A)V(ENNAE) CONSTANTIO V. C. CONS.; ACC. A TRIBVNO VOLVPT(ATVM) X KAL. FEB. KARTHAGINE POST CONS. HONOR(II) VIII ET THEOD(OSII) V AA.³⁵

³³ Sulla condizione giuridica degli attori in epoca repubblicana, cfr. *supra*, § 1 e nt. 1.

³⁴ Per quanto attiene alla politica giustiniana a favore delle ex-attrici, inaugurata da Giustino I ed ispirata dal ‘caso Teodora’, L. SOLIDORO, *La prostituzione*, cit., 66 ss.; L. SOLIDORO, *Perdono*, cit., 669 ss. Sulla storia di Teodora, mima e meretrice secondo il racconto di Procopio di Cesarea, si vd. part. L. CICU, *Mimografi*, cit., 92 ss.

³⁵ Trad.: Gli imperatori Onorio e Teodosio Augusti a Diogeniano, *vir clarissimus, tribunus voluptatum*. Stabiliamo che le mime, liberate da diverse concessioni, siano assolutamente richiamate alla propria funzione affinché non manchi il consueto splendore ai piaceri

Summaria Antiqua: *mimas suo debere officio revocandas.*

La legge indirizzata a *Diogenianus, vir clarissimus e tribunus voluptatum*³⁶, è stata emanata a Ravenna l'8 febbraio 414 ed è pervenuta a Cartagine il 23 gennaio 415, anno del decimo consolato di Onorio e del sesto consolato di Teodosio³⁷.

La cancelleria di Onorio revoca i benefici precedentemente concessi alle attrici di mimo nella *pars Occidentis*, in forza dei quali esse erano state esonerate dall'esercizio dell'attività teatrale³⁸, richiamandole *ad proprium*

del popolo ed ai giorni festivi. Data sei giorni prima delle idi di febbraio a Ravenna nel consolato di Costanzo, *vir consularis*; ricevuta dal *tribunus voluptatum* dieci giorni prima delle calende di febbraio a Cartagine dopo il nono consolato dell'Augusto Onorio ed il quinto dell'Augusto Teodosio.

³⁶ *Vir clarissimus e tribunus voluptatum* a Cartagine dal 414 al 415: PLRE II, *Diogenianus*, 2, 361. Sulle origini e le funzioni di tale funzionario, R. LIM, *The ‘Tribunus voluptatum’ in the Later Roman Empire*, in *Memoirs of the American Academy in Rome*, 41, 1996, 163 ss., il quale osserva come la costituzione in CTh. 15.7.13 costituisca la testimonianza più risalente relativa all'ufficio, istituito allo scopo di coordinare l'organizzazione dei pubblici spettacoli nell'Occidente tardoantico, con specifico riferimento alle città di Cartagine, Roma e Milano.

³⁷ In base ai dati formali della *scriptio*, è possibile fissare l'emanazione del provvedimento all'anno 414, in cui Costanzo III ricoprì il consolato, mentre l'*acceptio* da parte dell'ufficio di *Diogenianus* è collocabile al 413, anno successivo a quello del nono consolato di Onorio e del quinto consolato di Teodosio II (*post consulatum Honorii VIII et Theodosii V AA.*). È evidente l'impossibilità di tale ricostruzione in quanto essa implicherebbe che la legge sia stata ricevuta ancor prima di essere stata emanata ed è dunque verosimile che la versione originaria della *scriptio* indicasse l'anno successivo a quello del consolato di Costanzo III (*Honorio X et Theodosio VI AA. cons.*): O. SEECK, *Regesten*, cit., 19, 74, 328; cfr. TH. MOMMSEN, *Theodosiani libri*, I.1, cit., CCXCIII.

³⁸ I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, cit., V, 429, considera come le disposizioni in CTh. 15.7.4 ed in CTh. 15.7.9, emanate circa trent'anni prima e relative alla *pars Occidentis*, prevedessero «beneficio principum» l'esonerazione delle *scaenicae* dall'esercizio delle loro funzioni e ne sancissero la definitiva liberazione: «... *Illas etiam feminas liberatas a contubernio scaenici praeiudicium durare praecipimus, quae mansuetudinis nostrae beneficio expertes muneris turpioris esse meruerunt*». Riguardo alla costituzione di Graziano, emanata a Milano il 24 aprile 380 ed indirizzata a Paolino, *praefectus urbis Romae* (collocata in CTh. 15.7.4), pubblicata a Cartagine il 28 agosto 381 da *Herastius proconsulis Africae* (riprodotta in CTh. 15.7.9 in forma più sintetica), M. DEL GENIO, «Scaenicae e cristianesimo nella legislazione di Valentiniano I e di Graziano», in *SDHI*, 74, 2008, 653 ss, ipotizza che i commissari

*officium*³⁹.

L'esigenza di garantire al popolo la magnificenza degli spettacoli doveva essere fortemente avvertita dall'imperatore d'Occidente negli anni immediatamente successivi al 'sacco di Roma' del 410, particolarmente nella diocesi d'*Africa*, ancora scossa dagli sviluppi della rivolta di Eracliano, *comes Africae*, giustiziato per volontà di Onorio che intendeva ingraziarsi il favore dei cittadini di Cartagine⁴⁰.

Peraltro, l'attenzione imperiale per il soddisfacimento delle *voluptates publicae* aveva già ispirato sia la legge emanata a Milano il 24 aprile 380 dalla cancelleria di Graziano, con la quale si prevede l'irrogazione di una pena pecuniaria per chiunque abbia portato via da Roma ovvero

teodosiani, che disponevano di due esemplari della medesima legge provenienti da due diversi archivi, ne abbiano geminato il testo all'interno dello stesso titolo allo scopo di sottolineare il fatto che la costituzione era applicata nell'intera *pars Occidentis*. A proposito dei contenuti del provvedimento di Graziano, L. SOLIDORO, *Perdono*, cit., 666 s., rileva che essi risentono con ogni probabilità del carisma di Ambrogio, vescovo di Milano e guida spirituale del giovane imperatore, che concede il beneficio dell'esonero dalla scena alle attrici che si convertono alla religione cristiana. Il fenomeno della 'redenzione' degli attori attraverso la conversione al cristianesimo ed il martirio non è infrequente a partire dal regno di Aureliano: L. SOLIDORO, *La prostituzione*, cit., 62 s. Per quanto attiene alle donne di spettacolo, le fonti agiografiche ricordano Pelagia, *prima mimarum Antiochiae*: divenuta cristiana, si ritirò a fare penitenza sul Monte degli Ulivi per il resto della sua vita, come si legge nella *Vita Sanctae Pelagiae meretricis* (PL 73 coll. 663-672, tradotta da Eustochio in latino dal testo greco di Giacomo, diacono del vescovo Nonno); S. VENTERS, 'Better to burn': the *Prima Mimarum* and Political Friction in Fourth-Century Antioch, in *Theatre Journal*, 70, 2018, 23 ss., osserva come la figura di Pelagia, attrice-prostituta e santa, sia emblematica dei conflitti sociali che interessarono la metropoli d'Oriente nel corso del quarto secolo.

³⁹ La penuria di attori può aver suggerito l'emanazione di un apposito provvedimento: L. SOLIDORO, *La prostituzione*, cit., 65 s. Sul tema, E. SOLER, *L'État impérial romain face au baptême et aux pénuries d'acteurs et d'actrices, dans l'antiquité tardive*, in *Ant. Tard.*, 15, 2007, 47 ss., che attraverso la lettura delle costituzioni imperiali raccolte nel codice Teodosiano rileva come lo Stato imperiale, tra fine del quarto e gli inizi del quinto secolo, sia stato chiamato a mediare tra l'esigenza di garantire lo svolgimento degli spettacoli per soddisfare il desiderio del popolo e l'opportunità di non turbare l'equilibrio dei rapporti con la Chiesa, ostile ai *ludi scaenici* ed incline ad esonerare dal *munus (officium) scaenicum* le attrici battezzate.

⁴⁰ In tal senso, E. SOLER, *L'État impérial*, cit., 57.

trattenuto nella sua casa una *thymelica*⁴¹, sia la costituzione *data* a Costantinopoli il 24 giugno 385 da Teodosio I, che vieta l'impiego esclusivamente privato della *fidicina* ed il possesso di schiave formate nello studio dell'arte musicale⁴².

Malgrado il riconoscimento del cristianesimo come religione di Stato a seguito dell'editto di Tessalonica del 380 e la sua sempre più intensa penetrazione nel tessuto sociale, gli spettacoli pubblici di matrice pagana continuavano a tenersi con una certa regolarità benché non potessero

⁴¹ CTh. 15.7.5 IDEM [IMPPP. GRATIANVS, VALENTINIANVS ET THEODOSIVS] AAA. AD PAVLINVM P(RAEFFECTVM) U(RBI). *Quisquis thymelicam ex urbe venerabili inmemor honestatis abduxerit eandemque in longinqua transtulerit seu etiam intra domum propriam, ita ut voluptatibus publicis non seruiat, retentari, quinque librarum auri inlacione mulletur.* DAT. V KAL. MAI. MED(IOLANO) GRATIANO V ET THEOD(OSIO) I AA. CONSS. La costituzione è datata al 24 aprile come la precedente in CTh. 15.7.4, indirizzata a *Paulinus praefectus urbi* (sulla quale v. *supra*, nt. 38), che reca nella *scriptio* «Dat. VIII K. Mai. Med(iolano) Gratiano V et Theod(osio) I AA. cons.»: TH. MOMMSEN, *Theodosiani libri*, I.1, cit., CCLVII; O. SEECK, *Regesten*, cit., 254. A proposito di CTh. 15.7.12.1 (cfr. *supra*, p. 13), si è osservato che il termine *thymelicus* è utilizzato quale sinonimo di *scaenicus* e dunque da intendersi in senso più ampio rispetto al significato proprio di ‘musicista di scena’ o ‘corista’; il genitivo (*thymelici*) sembra infatti indicare genericamente la persona di teatro cui è vietato unirsi a donne e fanciulli di fede cristiana. Diversamente, nella legge di Graziano si legge ‘*thymelica*’ ed in quella di Teodosio I ‘*fidicina*’ (v. nt. 42), termini che indicano rispettivamente la musicista o corista di scena e la suonatrice di cetra. A proposito dello *status* della *thymelica* in CTh. 15.7.5, L. SOLIDORO, *Perdono*, cit., 667 s., osserva non solo come sia inscindibile il legame dell'intero *corpus scaenicorum* con il suo mestiere ma anche che la *thymelica* per la prima volta è assimilata alle donne disoneste: l'espressione *inmemor honestatis*, riferita a chiunque la allontani dal palcoscenico per portarla in casa propria o altrove, è indicativa della riprovazione morale manifestata dalla cancelleria imperiale nei confronti di chi si accompagna a donne di malaffare. Sulla particolare condizione giuridica dei *thymelici*, che secondo il pensiero giurisprudenziale non erano annoverati tra gli *infames* a differenza degli attori, v. *supra*, p. 13 e nt. 32.

⁴² CTh. 15.7.10 IDEM [IMPPP. GRATIANVS, VALENTINIANVS ET THEODOSIVS] AAA. CYNEGIO P(RAEFACTO) P(RAETORI)O. *Fidicinam nulli liceat vel emere vel docere vel vendere vel conuivis aut spectaculis adhibere. Nec cuiquam ad delectationis desiderium erudita feminea musicae artis studio liceat habere mancipia.* DAT. VIII KAL. IVL. CONST(ANTINO)P(OLI) ARCAD(IO) A. I ET BAVTONE V. C. CONSS.

svolgersi nei giorni delle ricorrenze sacre per evitare di distogliere il popolo dalle celebrazioni religiose⁴³.

La riprovazione morale per le esibizioni dei mimi è attestata anche dalla Novella 115 di Giustiniano, emanata a Costantinopoli il primo febbraio 542 ed indirizzata a *Theodotus*, prefetto al pretorio d'Oriente⁴⁴, nella quale sono elencate le giuste cause di diseredazione dei figli:

Nov. Iust. 115.3.10: εἰ παρὰ γνώμην τῶν γωνέων μεταξύ κωνηγῶν ἢ μίμων ἑαυτὸν ὁ υἱὸς ἐγκαταλέξειε καὶ ἐν τούτῳ τῷ ἐπιτηδεύματι διαμένειε, εἰ μὴ τυχὸν καὶ οἱ γονεῖς τῆς τοιαύτης ἐπιτηδεύσεως γεγόνασιν.

Auth. 115.3.10: *Si praeter voluntatem parentum inter arenarios aut mimos sese filius sociaverit et in hac professione permanserit, nisi forsitan etiam parentes eius professionis fuerunt.*

L'associarsi a gladiatori o mimi senza il consenso dei genitori ed il perserverare nell'esercizio di tale attività costituisce legittimo motivo di

⁴³ Sul tema, E. FRANCIOSI, *‘Athletae’*, cit., 167 ss., la quale passa in rassegna i provvedimenti imperiali che disciplinano tempi e modalità di svolgimento dei pubblici spettacoli di origine pagana in relazione alle festività cristiane e culminano nella costituzione emanata dall'imperatore Leone I nel 469, recepita in C. 3.12.9(11), che sancisce il principio *‘Dies festos nullis volumus voluptatibus occupari’*, ove per *dies festi* si intendono le ricorrenze religiose, che devono essere celebrate anche qualora coincidano con il genetliaco dell'imperatore o con l'anniversario della sua ascesa al trono, i cui festeggiamenti, tradizionalmente tenuti con gli spettacoli del teatro, del circo o delle belve, avrebbero dovuto essere in tal caso differiti. Più di recente, quale testimonianza del «modo freddamente politico di intendere la gestione del tempo cristiano da parte del legislatore», E. DOVERE, *Gestione politico-funzionale del tempo cristiano: la codificazione teodosiana*, in *BIDR*, 8, IV s., 2018, 213 ss., adduce la legge di Onorio in CTh. 16.10.17, emanata a Padova il 20 agosto 399, che non accoglie le richieste dei vescovi africani, espresse nei canoni 58-61 del V concilio di Cartagine tenutosi nell'aprile del 399, riguardo al differimento degli *spectacula* profani coincidenti con le festività religiose.

⁴⁴ *PLRE* II, *Theodotus*, 3, 1301: ricoprì l'ufficio una prima volta dal 1° giugno 541 al 18 dicembre 542 e successivamente tra il 1° maggio 546 ed il 31 marzo 547 fino all'anno 548, nel corso del quale morì.

esclusione dal testamento, a meno che gli stessi genitori non abbiano combattuto nell’arena o calcato le scene⁴⁵.

Il testo normativo testimonia sia l’equiparazione tra due figure legate al mondo degli spettacoli, tradizionalmente percepite come degradanti, sia la stringente obbligatorietà ed il carattere ereditario del vincolo del *munus scaenicum*, che consente di istituire legittimamente erede il figlio *mimus* (o *arenarius*) esclusivamente nel caso in cui il genitore abbia esercitato il medesimo mestiere.

5. Dalla lettura dei provvedimenti adottati dagli imperatori per le attrici di mimo emerge innanzitutto che non ci sono pervenute disposizioni imperiali che prevedono ‘perdono e riabilitazione’ specificamente dedicati alle *mimae*, a differenza di quanto ci risulta per le *scaenicae*⁴⁶, anche se bisogna considerare che le prime dovevano essere incluse nella più ampia categoria delle donne di teatro, come può desumersi dalla limpida (benché tarda) testimonianza di Isidoro di Siviglia relativa agli *officia scaenica*⁴⁷ e dalla collocazione delle leggi che le riguardano nella rubrica *De scaenicis* (CTh. 15.7).

D’altronde, la stessa costituzione di Onorio in CTh. 15.7.13 che dispone per le *mimae* la revoca degli esoneri già concessi alle *scaenicae* dalla legge di Graziano, data il 24 aprile 380 a Milano e pubblicata il 28 agosto 381 a Cartagine⁴⁸, induce a ritenere che le prime fossero incluse dalle cancellerie imperiali nel più ampio *genus* delle *scaenicae* a partire almeno dalla seconda metà del IV secolo.

⁴⁵ Sulla portata innovativa della Novella 115 di Giustiniano, G. COPPOLA BISAZZA, *La successione dei legittimari dal tardo-antico al post-moderno*, in *TSDP*, 9, 2016, 20 ss., la quale osserva come il provvedimento attribuisca ai discendenti (ed agli ascendenti) il diritto di essere istituiti eredi in quanto essi non potevano essere *exheredati* o *praeteriti* a meno che la *exhereditatio* o la *praeteritio* non fossero previste da una causa stabilita dalla legge ed espressamente indicata dal testatore.

⁴⁶ Sul tema, L. SOLIDORO, *La prostituzione*, cit., 59 ss.; L. SOLIDORO, *Perdono*, cit., 664 ss., che analizza particolarmente le costituzioni dedicate alle *scaenicae* (CTh. 15.7.1, 2, 4, 8, 9).

⁴⁷ Isid. *etym.* 18.44: (*De orchestra*): ... *Officia scenica: tragoedi, comoedi, thymelici, histriones, mimi et saltatores*. Cfr. *supra*, p. 3 e nt. 4.

⁴⁸ Per le disposizioni di Graziano recepite in CTh. 15.7.4 e 15.7.9, v. *supra*, nt. 38.

Deve tuttavia rilevarsi che il legislatore tardoantico utilizza una terminologia specifica per indicare le attrici di mimo, alle quali sono dedicate le costituzioni recepite in CTh. 15.7.11-13, che denotano una particolare attenzione da parte del potere imperiale per tale categoria di donne di spettacolo, probabilmente in ragione della sua ampia e radicata popolarità.

Emerge altresì un atteggiamento alquanto ambiguo del legislatore, che oscilla tra riprovazione di un mestiere ed ammissione della sua utilità sociale, probabilmente ispirata dall’esigenza di garantire l’ordine pubblico attraverso il soddisfacimento delle ‘*publicae voluptates*’⁴⁹.

Le notizie pervenuteci sulla condizione giuridica della *mima* nell’età dell’impero testimoniano che su questa particolare figura di *scaenica*, assimilata alla prostituta nella letteratura pagana e nella produzione patristica, incombevano sia il divieto di emulare l’*habitus* della *matrona* e della *virgo Deo dicata* – come attestano le norme emanate in Oriente da Teodosio I che ne regolamentano minuziosamente l’abbigliamento – sia l’obbligo di garantire il consueto splendore agli spettacoli pubblici, come dispone la legge di Onorio indirizzata al *tribunus voluptatum* e finalizzata a richiamare ‘in servizio’ le attrici di mimo precedentemente esonerate nella *pars Occidentis*.

La *mima* non poteva dunque indossare le vesti e gli *ornamenta* tipici delle ‘donne onorate’ né l’abito delle vergini cristiane ed esercitava al contempo un indefettibile ruolo di ‘pubblica utilità’, collocandosi pienamente nel contesto della ‘società a piramide’⁵⁰ che fa da sfondo all’impero confessionale sorto sullo scorcio del IV secolo⁵¹.

⁴⁹ Cfr. L. DE GIOVANNI, *L'imperatore Costantino e il mondo pagano*², Napoli, 2003, 98 ss., a proposito della costituzione in CTh. 15.12.1 relativa agli *spectacula* dei gladiatori: la legge costantiniana esprime chiaramente la condanna dei giochi dell’anfiteatro, ma non è immediatamente applicata, soprattutto in Occidente, in considerazione del diffuso apprezzamento popolare di cui godevano i combattimenti nell’arena.

⁵⁰ La nota espressione di S. MAZZARINO, *L'impero romano*², II, Roma-Bari, 1986, 672, 675, 678, 682, descrive con particolare efficacia la morfologia assunta dalla società imperiale a partire dall’epoca costantiniana.

⁵¹ Per quanto attiene ai provvedimenti di Teodosio I in materia religiosa, al quadro storico in cui maturò l’editto di Tessalonica ed agli effetti che produsse sul piano

Abstract

Il contributo analizza la figura della *mima* nella legislazione imperiale, che vieta a tale categoria di donne dello spettacolo sia l'uso delle vesti e degli *ornamenta* tipici della *matrona* sia l'*habitus* della *virgo Deo dicata*, esprimendo complessivamente riprovazione per gli esercenti le attività teatrali. Al contempo, il legislatore tardoantico sembra riconoscere l'utilità sociale del mestiere delle attrici di mimo, probabilmente al fine di garantire l'ordine pubblico attraverso il soddisfacimento delle *voluptates populi*.

The paper analyses the figure of *mima* in imperial legislation, which forbids this category of show-women both the use of characteristic clothes and *ornamenta* of the *matrona* and the *virgo Deo dicata's habitus*, on the whole expressing disapproval for those who practise theatrical activities. At the same time, the late antique legislator seems to acknowledge the social utility of the profession of mime actresses, probably with a view to ensuring public order through the satisfaction of the *voluptates populi*.

GIUSEPPINA MARIA OLIVIERO NIGLIO

Ricercatore di Diritto romano

Università degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli'

E-mail: giuseppinamaria.olivieroniglio@unicampania.it

sociale, L. DE GIOVANNI, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma, 2007, 237 ss.

